



# Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.



Anno  
2011

## IL SINDACO

VISTI gli artt. 3, 6, 8 e 10 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni; VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24/10/1996 n. 556; VISTO il comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; VISTO il Regolamento comunale relativo all'imposta comunale sugli immobili; VISTA la deliberazione n. 51 del 29.11.2007 con cui il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2007, prorogate per l'anno 2011; VISTA la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); VISTO il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126;

## RICORDA che:

**IL PAGAMENTO**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili nel 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **va effettuato ENTRO il 16 DICEMBRE.**

esso potrà avvenire con versamento sul:

**C/C postale n. 12401170 intestato a COMUNE DI NE – TESORERIA ICI**

oppure

**UTILIZZANDO IL MODELLO F24**

Anche per l'anno 2011 l'imposta comunale sugli immobili è prevista con

**ALIQUOTA UNICA** per tutte le tipologie di immobili ed aree edificabili  
pari al **7,0 PER MILLE**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 **a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili**, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

**La Corte di Cassazione con sentenza n. 14389 del 15.06.2010 ha chiarito che l'abitazione posseduta dal contribuente per uno dei titoli previsti dalla norma deve essere ritenuta "principale" SOLTANTO SE nella stessa dimorano abitualmente SIA il contribuente, SIA i suoi familiari.**

**Inoltre, stante il vigente Regolamento Comunale l'esenzione di cui sopra NON compete per gli immobili concessi in uso gratuito.**

L'estensione della agevolazione alle pertinenze dell'abitazione principale (limitatamente ad una sola di esse), come disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento Comunale, **è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione** redatta su modelli messi a disposizione dall'ufficio tributi **entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta**, limitatamente al primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi sarà necessaria solamente una comunicazione di eventuale variazione.

Infine, **a decorrere dal 1° gennaio 2007 è soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. fermo restando l'obbligo di presentazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche** (es. acquisto/perdita del requisito di abitazione principale, variazione del valore delle aree edificabile, acquisto/perdita del diritto al riconoscimento delle esenzioni e/o delle riduzioni, esercizio del diritto di abitazione ...).

IL SINDACO  
Cesare Pesce